

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore Tecnico - Amministrativo Provinciale - Salerno - **Decreto dirigenziale n. 21 del 11 febbraio 2010 – Regg. CE 852, 853, 854 del 29 aprile 2004 Sez. I Reg. CE 853 - Macello carni di bovino - Ditta MILITO MICHELE- Teggiano SA - Assegnazione approval number R8W7Y**

Il Dirigente del Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Salerno

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02, nonché della dichiarazione di regolarità compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa in qualità di responsabile del procedimento e dal Dirigente del Servizio medesimo;

ACQUISITA al prot. 1094391 del 17/12/2009 la nota prot. 2548/SV/09 di pari data con la quale l'Unità Operativa Veterinaria del Distretto Sanitario n. 113 dell'ASL ex SA/3 ha trasmesso l'istanza e relativa documentazione prodotta dalla ditta Milito Michele ai fini del riconoscimento dello stabilimento sito in Teggiano alla Via Sottocorte;

VISTA l'istanza sottoscritta dal Sig. Milito Michele nato a Teggiano (SA) il 23 marzo 1938 intesa ad ottenere il riconoscimento, ai sensi del Reg. CE 853/2004 dello stabilimento summenzionato per l'attività di macello carni bovine, afferente alla sezione I del medesimo regolamento comunitario;

VISTI:

- i Regolamenti CE 852, 853, 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in applicazione dal 1° gennaio 2006, ed in particolare la Sezione I del Reg. CE 853/2004;
- la deliberazione di G.R.C. n.795 del 16 giugno 2006 con la quale sono state approvate le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4 , paragrafo 2, allegato III, del Regolamento CE 853/2004;
- la deliberazione di G.R.C. n.1838 del 20 novembre 2008 con la quale sono state apportate, in materia di sicurezza alimentare, modifiche alle succitate procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal regolamento (CE) n.853/2004;
- il Regolamento CE n. 2076 della commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti CE n. 853/2004 e n. 882/2004 e che modifica i regolamenti CE 853/2004 e n. 854/2004;
- il decreto n. 65 del 28/05/2009 A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria Settore n. 2 ad oggetto: deroga specifica e disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione che stabilisce, tra l'altro che il limite massimo di UGB per le quali è consentita la macellazione deve fare riferimento a quello per cui l'impianto era stato precedentemente autorizzato e deve essere indicato nel decreto di riconoscimento;

VISTO in particolare il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del Reg. CE 2076/2005 secondo il quale gli stabilimenti che sono stati autorizzati a immettere i prodotti alimentari di origine animale sul loro mercato nazionale possono continuare tale attività fino al 31 dicembre 2009, termine ultimo del periodo transitorio;

VISTA la nota del Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria prot. 21438 del 09/01/2007 che, richiamando i regolamenti comunitari summenzionati nella parte attinente alla deroga concessa per un periodo limitato agli stabilimenti a capacità limitata, (nel caso di specie autorizzati a suo tempo ai sensi dell'art. 5 ex D.Lgs. n. 286/1994) precisa che i titolari degli stessi devono presentare domanda di riconoscimento con le regole stabilite con la deliberazione di G.R.C. n. 795/2006 in quanto, in caso contrario, cesserebbero di operare a partire dal 1° gennaio 2010;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza ed, a titolo esemplificativo:

- il verbale redatto in occasione del sopralluogo effettuato in data 4 dicembre 2009, dall'ASL ex SA/3 col quale si esprime parere favorevole al riconoscimento dello stabilimento ai sensi del Reg. CE 852/04 e 853/04 con deroga specifica alle disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione di cui al decreto dirigenziale A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria n. 65 del 28/05/2009 settore 2,

precisando che il macello è autorizzato per un numero di 1000 (mille) U.G.B. annue con il limite di 20 (venti) U.G.B. Settimanali;

- il certificato di conformità urbanistica ed edilizia datato 20/01/2010 del fabbricato sito in Teggiano alla Via Provinciale del Corticato (loc. Sottocorte) in catasto al foglio di mappa n. 38 particelle n. 274, n.276, n. 559 e n. 1102 in parte adibito a macello privato;
- il certificato di potabilità dell'acqua utilizzata nello stabilimento di cui trattasi rilasciato dall' Unità Operativa Prevenzione Collettiva e Prevenzione Luoghi di Lavoro del Distretto Sanitario Polla Sa-la Consilina prot. 2805/UOPAVL/2009 del 21/10/2009;
- la ricevuta del versamento di € 1032,91 effettuato in data 27/06/2009 sul c/c 21965181 intestato a Regione Campania;
- la nota dell'ASL Salerno ex SA/3 prot. 13588 datata 12/11/2009 concernente la designazione del Veterinario Ufficiale dello stabilimento;

PRESO ATTO del decreto dell'A.G.C. n. 5 Settore n. 8 Ecologia, n. 37 del 01/02/2010 con il quale al mattatoio Milito Michele con sede legale ed impianto in Teggiano (SA) alla Via Provinciale del Corticato, loc. Sottocorte è stata concessa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs.152/2006 per l'impianto sito in Via Strada Provinciale loc. Difesa;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 3 del Reg. CE 854/2004 che prevede che ad ogni stabilimento deve essere attribuito un solo numero di riconoscimento;

VISTA la nota prot. 110605 del 08/02/2010 con la quale il Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria ha comunicato che l'approval number unico assegnato allo stabilimento della Ditta di cui trattasi è R8W7Y;

RITENUTO sulla base di tutta la documentazione allegata, acquisita agli atti del Servizio 02 di questo Settore in primis il parere favorevole dell'ASL di Salerno ex SA/3 , di dover procedere al riconoscimento dello stabilimento con l'approval number **R8W7Y**;

DECRETA

per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente riportate e confermate:

1. **di riconoscere**, ai sensi dell'art.3, p.1, lett.a) del Reg. CE 854/2004 con l'approval number **R8W7Y** lo stabilimento della Ditta MILITO MICHELE sito nel Comune di Teggiano (SA) alla Via Provinciale del Corticato loc. Sottocorte per l'attività di *macello carni di bovino*, afferente alla sezione I del Reg. CE 853/2004 con la capacità limitata della precedente autorizzazione 1000 (mille) U.G.B. annue con il limite di 20 (venti) U.G.B. settimanali, in conformità alle disposizioni del decreto n. 65 del 28/05/2009 A.G.C. 20 Settore 2;
2. di fare carico al legale rappresentante dello stabilimento di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture dell'impianto, all'attività svolta ed a ogni altro requisito prodromico all'adozione del presente decreto dirigenziale;
3. di inviare copia del presente atto al BURC per la pubblicazione e, per quanto di competenza, al Dipartimento Prevenzione Servizio Veterinario della A.S.L ex SA/3 al Sindaco del Comune di Teggiano (SA) al Settore Veterinario Regionale n. 2 dell'A.G.C. n. 20 – Assistenza Sanitaria, al Settore n. 4 Finanze e Tributi dell'A.G.C. n. 8 e al Settore Ecologia di Salerno n. 8 dell'A.G.C. n. 5.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Francesco Crisci